

N. 2374

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori POLIDORO, PALUMBO, ZILIO,  
FUSILLO e MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

---

Istituzione dell’Ente vacanze famiglia

---

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora oggi il 45 per cento dei cittadini italiani non fruisce del bene «turismo», perchè la maggioranza di essi versa in precarie condizioni economiche. Il diritto alle ferie e alle vacanze per una parte consistente degli italiani appare perciò solo una enunciazione di principio. Con il presente disegno di legge si propone quindi di attuare il primo intervento nazionale di sostegno della domanda turistica interna, istituendo l'Ente Vacanze Famiglia, in analogia a quanto già avvenuto in altri Paesi europei (Francia, Svizzera, eccetera) Il provvedimento legislativo prospetta la creazione di un sistema di vacanze-famiglia attraverso l'emissione di «buoni vacanze» spendibili all'interno di aziende convenzionate del settore turistico, dei trasporti, della ristorazione, della distribuzione di carburanti e delle autostrade.

L'obiettivo è quello di permettere l'accesso alle vacanze anche ai cittadini con basse capacità economiche e di aumentare i giorni per coloro che già abitualmente ne usufruiscono e, nello stesso tempo, di incrementare il fatturato del settore con indubbi benefici per le imprese convenzionate.

L'esperienza dei «Buoni Vacanze» svizzeri e francesi evidenzia l'interesse crescente dei lavoratori e delle imprese turistiche per questo sistema.

La REKA (Cooperativa di gestione dei buoni vacanze svizzeri) ha raggiunto un fatturato di 333 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 381 miliardi di lire, con un incremento di circa il 12 per cento l'anno. Acquistano i buoni 411.000 capi famiglia per un totale di circa 1.500.000 utilizzatori.

Il fatturato del sistema francese è di circa 600 miliardi di lire con un incremento di oltre il 20 per cento l'anno.

I «Buoni Vacanze» potrebbero essere distribuiti attraverso:

a) la creazione di un fondo di dotazione finalizzato al prestito turistico, riservato ai cittadini dal reddito basso, che consegna all'utente buoni vacanze spendibili nelle aziende convenzionate, con un diritto ad uno sconto. Il prestito sarà rimborsato in rate mensili al valore nominale dei buoni, più un tasso di interesse che dovrà coprire, almeno, il tasso di svalutazione della lira;

b) l'attivazione di un sistema turistico, supportato soprattutto dalla contrattazione collettiva e alimentato da trattenute sulla busta paga da versare ad un fondo per le vacanze, e da quote aggiuntive versate dal datore di lavoro. I lavoratori potranno ritirare quanto versato da loro e dal datore di lavoro sotto forma di buoni vacanze. I versamenti aziendali dovranno essere esenti da imposte e non assoggettabili a contributi previdenziali. I benefici per le imprese e per i lavoratori sono evidenti. I sistemi francese e svizzero fondano il loro sviluppo su questo metodo.

I comuni potranno convenzionarsi con il sistema Vacanze-Famiglia acquistando e distribuendo i buoni vacanze, a particolari condizioni, ai loro assistiti (anziani, famiglie bisognose, eccetera) superando una prassi che in molti casi eroga servizi turistici di bassa qualità con costi elevati per le amministrazioni.

I buoni vacanze potranno essere acquistati anche direttamente da singoli cittadini ed

in particolare dai pensionati, presso gli uffici convenzionati sia con pagamento in contanti che attraverso un versamento mensile.

I residui attivi della gestione potranno essere utilizzati per garantire le vacanze ai meno fortunati quali: famiglie mono-paren-

tali e/o numerose, disoccupati, portatori di *handicap*, eccetera.

La distribuzione sul territorio dei buoni vacanze potrà essere garantita attraverso gli sportelli delle associazioni del turismo sociale, dei CRAL e di altri soggetti convenzionati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Ente Vacanze - Famiglia)*

1. È istituito l'Ente Vacanze Famiglia con i seguenti scopi:

a) attivare e gestire i Buoni Vacanze Famiglia;

b) attivare e gestire il fondo di dotazione per il prestito turistico;

c) attivare e gestire il fondo per il risparmio turistico;

d) attivare e gestire il sistema delle convenzioni turistiche riservate ai possessori del Buono Vacanze Famiglia nei settori dei trasporti, della ricettività, della ristorazione e di tutti i servizi culturali, ricreativi e sportivi collegati con le pratiche turistiche;

e) attivare e gestire il fondo di solidarietà per le pratiche turistiche dei soggetti più bisognosi;

f) stipulare e gestire convenzioni di reciprocità con soggetti che operano a livello internazionale o in altre nazioni aventi gli stessi scopi di promozione delle Vacanze-Famiglia;

g) attuare tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi istituzionali, ivi comprese le intese con entità pubbliche e private operanti nei settori dell'assistenza sociale, dell'economia e della cultura.

## Art. 2.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato dal presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da cinque componenti nominati rispettivamente dal Ministro delle finanze, dal Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Ente nazionale italiano per il turismo. Il consiglio nomina nel suo seno il vicepresidente.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

### Art. 3.

#### *(Finanziamento)*

1. L'Ente Vacanze Famiglia finanzia le proprie attività attraverso:

a) il Fondo di dotazione per il prestito turistico, dell'importo di lire 100 miliardi di lire, a carico dello Stato. Il fondo può essere utilizzato per erogare prestiti turistici, a tassi agevolati, alle famiglie o ai singoli, meno abbienti. Il limite di reddito è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle finanze;

b) il Fondo per il risparmio turistico, costituito da individui, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni *no-profit*, banche, società finanziarie;

c) i proventi derivanti dalle convenzioni collegate al Buono Vacanze Famiglia;

d) da donazioni o liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.

2. Per assicurare l'attività dell'Ente Vacanze-Famiglia, nella fase di avvio sono stanziata da parte dello Stato le seguenti somme:

a) per l'anno 1998: lire 10 miliardi;

b) per l'anno 1999: lire 8 miliardi;

c) per l'anno 2000: lire 5 miliardi.

3. Con gli utili derivanti dalle gestioni di cui al comma 1 l'Ente attiva un fondo di solidarietà per la distribuzione di «Buoni Vacanze Famiglia» a prezzi ridotti a favore dei soggetti più bisognosi.

## Art. 4.

*(Buoni Vacanze)*

1. L'Ente Vacanze-Famiglia emette i Buoni Vacanze Famiglia e li distribuisce attraverso la rete di presenze territoriali a tale scopo attivata, anche tramite convenzioni con soggetti terzi. I Buoni Vacanze Famiglia consentono l'acquisto di servizi convenzionati, quali trasporto, ricettivo, ristorazione e ogni altro servizio turistico, per l'importo indicato in ogni singolo buono. I contenuti delle convenzioni, i valori dei buoni e le condizioni di acquisto verranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente per ciascuna delle tre tipologie previste:

- a) Buono Famiglia Prestito Turistico;
- b) Buono Famiglia Risparmio Turistico;
- c) Buono Famiglia Solidarietà.

2. Altri ambiti di intervento e tipologie di buoni potranno essere decise dal consiglio di amministrazione.

## Art. 5.

*(Personale dell'Ente)*

1. Per il proprio funzionamento centrale e periferico l'Ente si avvale di personale distaccato da uffici della pubblica amministrazione, risultante in esubero, ed avente le qualificazioni richieste dai nuovi specifici servizi; particolari figure professionali potranno essere assunte con contratto di diritto privato.

## Art. 6.

*(Organi di gestione e di controllo)*

1. Gli organi di gestione dell'Ente Vacanze Famiglia sono:

- a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, dal vice presidente e dal rappresentante delle regioni e province autonome;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Ministro del tesoro, che restano in carica quattro anni.

#### Art. 7.

##### *(Trattamento fiscale)*

1. L'Ente Vacanze Famiglia è considerato a tutti gli effetti fiscali un soggetto senza fini di lucro, avente finalità di utilità sociale riconosciuta.

#### Art. 8.

##### *(Statuto e nomina degli organi dell'Ente Vacanze Famiglia)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle finanze, le associazioni delle imprese del turismo, le associazioni del turismo sociale e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome emana un decreto contenente lo statuto dell'Ente Vacanze Famiglia. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati il Presidente dell'Ente e il consiglio di amministrazione.

#### Art. 9.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato il lire 110 miliardi per il 1997, in lire 8 miliardi per il 1998 e in lire 5 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante cor-

rispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.